



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 63 07/07/2016

N° 215

DEL 13/07/2016

OGGETTO:

COLONIA ESTIVA MONTANA 2016 - AFFIDAMENTO STRUTTURA ALBERGHIERA - IMPEGNO DI SPESA -

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 07/07/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/07/2016

Il Responsabile Finanziario

F.to

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *Cerulli Pasquale*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 07/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile

insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Pasquale Cerulli*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 22/07/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale, anche per l'anno 2016, nell'ambito degli interventi finalizzati allo sviluppo della socializzazione e il benessere dei minori, organizza una **COLONIA MONTANA ESTIVA 2016**;

Considerato che:

- Occorre impegnare la somma di **€8.050,00** (spesa presunta) per:

Servizio di accoglienza presso struttura turistico-ricettiva (Hotel) al fine di dotare per quanto possibile di ogni confort e di attrezzature ludico sportive i minori partecipanti alla Colonia Montana suddetta;

Visti:

- l il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - m l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - m l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - m gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - m l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - m l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - m l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - m l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - m l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - m l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - m l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - m l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - m l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - m l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall' articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l' articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all' acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l' effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell' articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l' articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall' organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell' amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”* e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell' articolo 25 della legge 448/1999 sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;

02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

03 istituzioni educative ed universitarie;

04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l' articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”*;

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma

449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite, fermi restando gli obblighi di utilizzo delle convenzioni in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015 ed in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

e) dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie degli obblighi di cui al precedente elenco;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

In particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

visti altresì:

- ┌ lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- ┌ il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;

r il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016 - 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 28/06/2016 “Direttive Colonia Montana Estiva 2016” la quale prevede un **numero massimo di partecipanti pari a n.25**;

VISTA la ricerca di mercato effettuata da questo Ufficio relativa all'affidamento in oggetto;

Visto il preventivo della ditta **HOTEL RESIDENCE CLUB PRIMULA** con sede in Via Delle Pinete, 67032 Pescasseroli (Aquila), che indica un prezzo di €46,00 a notte Iva inclusa per ogni partecipante alla Colonia Montana Estiva 2016, per 7 notti alla Colonia Montana Estiva 2016 (€46,00 x (per) 25 partecipanti x (per) 7 notti = **€8.050,00**;

Visti:

- I l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- I la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, ed esclude contribuzioni per affidamenti di valore inferiore ad € 40.000;

Atteso che, in data è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z6A1A8F216;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,**

D E T E R M I N A

1di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2di affidare direttamente il servizio di accoglienza dei minori partecipanti alla Colonia Montana Estiva 2016 all' **HOTEL RESIDENCE CLUB PRIMULA** con sede in Via Delle Pinete, 67032 Pescasseroli (Aquila), che indica un prezzo di **€46,00** a notte Iva inclusa per ogni partecipante, per 7 notti (€46,00 x (per) 25 partecipanti x (per) 7 notti = **€8.050,00**;

3DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€8.050,00** (spesa presunta) sul Capitolo di spesa 806/1 del Bilancio Corrente Esercizio;

4di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro **€8.050,00**, trova copertura al bilancio 2016, sul Capitolo 806/1 ove con il presente provvedimento viene impegnata;

5 DI ANTICIPARE le spese di trasporto (spesa non quantificabile) attraverso l'economato, la quale spesa, non sarà impegnata in questo atto ma verrà rimborsata successivamente previa presentazione di ricevuta fiscale.

5di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

7di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs 50/2016 che: tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

8 di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della spesa, approvata con la presente determinazione, avverrà con successivo atto a presentazione di regolare fattura;